

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - in genere - Cass.n. 7580/2019

Revocatoria fallimentare - Pagamenti secondo i termini d'uso - Riferibilità della nozione alle modalità di pagamento invalse tra le parti - Ritardi rispetto alle scadenze pattizialmente convenute - Necessità di verifica da parte del giudice di merito.

Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattizialmente convenute.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7580 del 18/03/2019 (Rv. 653230 - 01)

Riferimenti normativi: [Dlgs_14_2019_art_166](#)

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

7580

2019